

# COMUNE DI CUNEO

## CONSIGLIO COMUNALE


Oggetto n. 5

### REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che introducono la disciplina della IUC, sia negli aspetti di carattere generale che quelli attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 14/04/2014 di approvazione del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" il quale regolamenta l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI e le successive modifiche;

Dato atto che all'art. 34 "Utenze domestiche – Numero di occupanti" del suddetto regolamento è indicata la metodologia di calcolo del numero degli occupanti ed in particolare il secondo comma indica come quantificarli nel caso di immobili non utilizzati come abitazione principale;

Dato atto che all'art. 36 "Utenze domestiche – Agevolazioni" sono elencate le agevolazioni per le utenze domestiche relative alla TARI, fruibili sulla base di determinate condizioni, fra le quali la riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29/03/2018 il Comune di Cuneo ha istituito l'imposta di soggiorno a decorrere dal 1° luglio 2018 e da quella data sono stati monitorati gli immobili destinati, nelle forme di cui alla Legge Regionale 3 agosto 2017 n. 13, a locazione breve;

Ritenuto necessario specificare la non applicabilità della riduzione sopra indicata per tali forme di occupazione degli immobili e la quantificazione del numero degli occupanti nel caso di immobili destinati, anche occasionalmente, a tale utilizzo;

Dato atto inoltre che si ritiene adeguare la scadenza della terza rata della TARI, posticipandola dal 30 novembre al 16 dicembre in quanto, a norma dell'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 "I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente", con conseguente modifica dell'art. 41 del Regolamento;

Tutto ciò premesso, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno modificare gli artt. 34, 36 e 41 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) TITOLO III (TARI) così come segue:

#### **ARTICOLO 34**

##### **Utenze domestiche - Numero di occupanti**

(...)

2. Nel caso di immobili adibiti ad abitazione e relative pertinenze, così come definite nel successivo articolo 35, non utilizzati come abitazione principale, il numero degli occupanti viene stabilito in misura proporzionale alla superficie totale dei locali ad uso abitativo come dalla seguente tabella:

da mq	a mq	componenti
fino a 35		1
36	60	2
61	90	3
oltre 90		4

**Per i medesimi immobili utilizzati, anche occasionalmente, a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 3 agosto 2017 n. 13 il conteggio degli occupanti, effettuato sulla base della precedente tabella, verrà maggiorato del numero delle stanze destinate a tale scopo.**

(...)

4. Per le abitazioni **parzialmente utilizzate ad attività ricettiva** ~~adibite ad attività di Bed & Breakfast~~, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari al ~~alla somma del~~ **numero di componenti dei residenti del nucleo familiare sommato al** ~~e del~~ numero di camere adibite **a tale attività** ~~ad attività di Bed & Breakfast~~.

#### **ARTICOLO 36**

##### **Utenze domestiche – Agevolazioni**

1. Sono previste le seguenti agevolazioni:

(...)

c) riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. La riduzione può essere concessa solo ai soggetti passivi per i quali l'occupazione o detenzione dell'immobile si è protratta per almeno 180 giorni nel corso dell'anno;

2. Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui alla lettera c) è necessario corredare l'istanza di idonea documentazione comprovante l'uso stagionale e/o limitato e discontinuo dell'immobile. L'istanza deve essere prodotta annualmente da parte del contribuente e consegnata dal 1° ottobre al 30 novembre dell'anno di spettanza del beneficio presso il Servizio Tributi.

**Tale agevolazione non è in ogni caso riconosciuta allorché l'immobile sia utilizzato, anche occasionalmente, a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 3 agosto 2017 n. 13.**

## **ARTICOLO 41**

### **Versamento**

1. Il tributo relativo all'anno in corso è versato, mediante modello di pagamento unificato (F24) o tramite bollettino di conto corrente postale, in tre rate, scadenti il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre **16 dicembre** dello stesso anno.

Dato atto che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (*omissis*), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento", e che in tale senso, è altresì, il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), con conseguenza che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato esaminato dalla 1<sup>^</sup>, 5<sup>^</sup> e 7<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente nella riunione del 05/12/2019;

Acquisito il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera 7), del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 13 comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e il comma 688 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a norma dei quali le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, la modifica degli artt. 34, 36 e 41 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" – TITOLO III (TARI), approvato con propria Deliberazione n. 26 del 14/04/2014 e s.m.i., così come segue:

#### **ARTICOLO 34**

##### **Utenze domestiche - Numero di occupanti**

(...)

2. Nel caso di immobili adibiti ad abitazione e relative pertinenze, così come definite nel successivo articolo 35, non utilizzati come abitazione principale, il numero degli occupanti viene stabilito in misura proporzionale alla superficie totale dei locali ad uso abitativo come dalla seguente tabella:

da mq	a mq	componenti
fino a 35		1
36	60	2
61	90	3
oltre 90		4

Per i medesimi immobili utilizzati, anche occasionalmente, a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 3 agosto 2017 n. 13 il conteggio degli occupanti, effettuato sulla base della precedente tabella, verrà maggiorato del numero delle stanze destinate a tale scopo.

(...)

4. Per le abitazioni **parzialmente utilizzate ad attività ricettiva** adibite ad attività di Bed & Breakfast, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari al ~~alla somma del~~ **numero di componenti dei residenti del nucleo familiare sommato al** ~~e del~~ numero di camere adibite **a tale attività** ~~ad attività di~~ Bed & Breakfast.

#### ARTICOLO 36

##### Utenze domestiche – Agevolazioni

1. Sono previste le seguenti agevolazioni:

(...)

c) riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. La riduzione può essere concessa solo ai soggetti passivi per i quali l'occupazione o detenzione dell'immobile si è protratta per almeno 180 giorni nel corso dell'anno;

2. Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui alla lettera c) è necessario corredare l'istanza di idonea documentazione comprovante l'uso stagionale e/o limitato e discontinuo dell'immobile. L'istanza deve essere prodotta annualmente da parte del contribuente e consegnata dal 1° ottobre al 30 novembre dell'anno di spettanza del beneficio presso il Servizio Tributi.

**Tale agevolazione non è in ogni caso riconosciuta allorché l'immobile sia utilizzato, anche occasionalmente, a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 3 agosto 2017 n. 13.**

#### ARTICOLO 41

##### Versamento

1. Il tributo relativo all'anno in corso è versato, mediante modello di pagamento unificato (F24) o tramite bollettino di conto corrente postale, in tre rate, scadenti il 31 luglio, il 30 settembre e il ~~30 novembre~~ **16 dicembre** dello stesso anno.

- 2) di dare atto che il Regolamento approvato e così modificato ha effetto a far data dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto che le modifiche apportate non comportano maggiori spese o minori entrate;
- 4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 5) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.